



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile  
Medaglia d'argento al valor militare

ORDINANZA N. 11 del 17/08/2018

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (CULEX PIFIENS) PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI LARVICIDI IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE.**

#### IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Rilevato che di recente nel territorio regionale e della provincia di Ravenna sono stati accertati casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna PG 2018/542443 del 16.08.2018 ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'intensa circolazione virale nel territorio regionale" acquisita agli atti con prot. Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 46667 del 16/08/2018;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 209496 del 17.08.2018 acquisita agli atti con prot. Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 46716 del 17/08/2018;

Considerato che nel Comune di Alfonsine è vigente l'ordinanza sindacale n. 5 del 27.04.2018 "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato che nel Comune di Alfonsine è vigente l'ordinanza sindacale n. 7 del 03.07.2018 "*Trattamenti adulticidi straordinari contro la zanzara comune del genere Culex per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile*", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi

  
unione dei comuni  
della bassa Romagna

Comune di Alfonsine  
Piazza Gramsci, 1 - 48011 Alfonsine (RA)

Centralino  
Tel. 0544 866611 - Fax 0544 80440  
www.comune.alfonsine.ra.it  
urp@comune.alfonsine.ra.it

larvicidi nei focolai attivi in fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo delle zanzare del genere *Culex* in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento fino al 31 ottobre 2018, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare specificatamente indicate dall'Azienda USL della Romagna nella nota del 17/08/2018 sopra richiamata;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfestazione e derattizzazione";

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

### **ORDINA**

Ai proprietari e/o gestori dell'attività, agricoltori o comunque chi ha disponibilità di:

- bacini per il deposito di acqua
- specchi d'acqua per l'allevamento del pesce
- aziende faunistico-venatorie
- terreni o coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale
- maceri, valli e chiari da caccia

è fatto obbligo di eseguire nelle zone allagate periodici interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia per evitare la proliferazione di culicidi e di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.

### **AVVERTE**

che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge (con facoltà di eseguire gli interventi necessari in danno del soggetto inadempiente) e con applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, fatte salve le specifiche sanzioni previste per legge e/o per Regolamenti;

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

### **DISPONE**

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata

dovrà essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;

- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2018, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

*ovvero*

- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

*Ufficio Responsabile del procedimento: Unione dei Comuni della Bassa Romagna  
Area Economia e Territorio - Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale,  
Largo Repubblica n. 12 Lugo (RA)*

**Il Sindaco**  
Mauro Venturi